

*Avv. Carmine Di Monaco*  
*Avv. Raffaele Delle Curti*  
*Avv. p. Valentina Corsini*

**TRIBUNALE DI GENOVA**  
**Sezione Lavoro**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

Per la sig.ra **MARTA VETRELLA**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14.10.1966 e residente in Marcianise (CE) alla via Busacca n.17, codice fiscale VTRMRT66R54I234O, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Carmine Di Monaco (codice fiscale DMNCMN86L31I234Z) e dall'Avv. Raffaele Delle Curti (codice fiscale DLLRFL86L26B963O) presso lo studio dei quali domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Merano n. 38/40 (fax 0823846616; pec: carminedimonaco@pec.it ) in virtù di mandato in calce al presente atto

- parte ricorrente -

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76 /A, codice fiscale n. 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici in via Viale Brigate Partigiane, 2 è domiciliato per legge;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Genova alla Via Assarotti, 38, codice fiscale n. 80152500106, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici in via Viale Brigate Partigiane, 2 è domiciliato per legge;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ambito Territoriale per la Provincia di Genova**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Genova alla Via Assarotti, 38, codice fiscale n. 80152500106, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova presso i cui uffici in via Viale Brigate Partigiane, 2 è domiciliato per legge;

- parti resistenti -

**NONCHE' CONTRO**

**tutti i docenti presenti nelle graduatorie**, negli ambiti indicati nella richiesta di mobilità e di tutti gli Ambiti Territoriali D'Italia ossia di tutti i docenti che verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, per le classi di concorso indicate dalla ricorrente



### **PREMESSO IN FATTO**

1. che la ricorrente veniva assunta di ruolo l'01.12.2015 come docente di scuola primaria nella Graduatoria ad Esaurimento nella provincia di Reggio Emilia;
2. che la ricorrente formalizzava istanza di trasferimento nei modi e nei tempi previsti dall'OM 241/2016 (cfr. allegato 1);
3. che la ricorrente esprimeva in domanda preferenze in ambito nazionale, ed in particolare nell'ambito territoriale di Caserta (cfr. allegato 1);
4. la ricorrente nei trasferimenti disposti dal MIUR e pubblicati con Decreto del Dirigente nell'Ambito territoriale risultava trasferita a Genova (cfr. allegato 14);
5. alla ricorrente, in particolare, veniva notificata l'assegnazione della nuova sede scolastica in Liguria nell'ambito 0002 (cfr. allegato 5);
6. che nel decreto pubblicato dall'AT di Caserta, risultano trasferiti docenti senza precedenza e con un punteggio oggettivamente inferiore (cfr. allegato 13);
7. che risultano trasferiti docenti rientranti in una fase diversa e successiva in espressa violazione della norma sulla mobilità (O.M. 241/2016, CCNI 8 aprile 2016);
8. che risultano violate, in modo evidente, le norme vigenti nella Ordinanza Ministeriale 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016;
9. che veniva esperito il tentativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL del 2007, tenuto conto anche delle modifiche del C.p.C. apportate dall'art. 31 della Legge 04.11.2010 n. 183 per l'errata assegnazione della sede e per ottenere la titolarità della scuola, previa rettifica dei trasferimenti disposti (cfr. allegato 6);
10. che la ricorrente veniva convocata in data 30.08.2016 per la data del 31.08.2016 presso gli uffici del MIUR – Ambito territoriale di Reggio Emilia – per esperire il tentativo di conciliazione (cfr. allegato 7);
11. che la ricorrente, considerato il brevissimo preavviso (poco meno di 18 ore) non riusciva ad organizzarsi per recarsi nella suddetta sede (anche considerato lo stato di salute del figlio Angelo – come si vedrà in seguito);
12. che nel 1998 la ricorrente contraeva matrimonio con il sig. Raffaele Di Maio, infermiere presso l'ospedale di Caserta;
13. che da coniugio nascevano n. 2 figli: Angelo nato il 03.03.2001 e Maria Pia nata il 25.06.2003 (cfr. allegato 12);
14. che il figlio Angelo, a causa di una malformazione alla schiena, è costretto all'utilizzo di



un busto antigravitario per tutta la lunghezza del tronco con necessità di controlli perenni e specifici (cfr. allegato 10);

15. che la ricorrente ha espresso più volte la propria intenzione di un ricongiungimento familiare con la famiglia residente in Marcianise;

16. la ricorrente, oltremodo, è affetta da una malformazione alla tiroide e, quindi, necessita di particolari terapie e controlli (cfr. allegato 11);

17. che sussistono i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

## DIRITTO

### 1) SULLA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO

La sig.ra Vetrella, assunta con contratto a tempo indeterminato fase C L. 107/2015 nella scuola primaria, ha presentato domanda di mobilità territoriale per l'A.S. 2016/2017, la quale veniva convalidata nell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia con attribuzione di 23 punti.

Tale punteggio è stato illegittimamente attribuito poiché, applicando a quanto dichiarato nella domanda di mobilità le tabelle allegate al “C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017” del 08.04.2016, e **tenuto conto soprattutto dell'illegittimità di quanto previsto dal medesimo C.C.N.I. in relazione alla valutazione degli anni pre-ruolo**, la ricorrente ha diritto a vedersi attribuiti 47 punti.

Ed è sulla base di tale punteggio che va rideterminata non solo la posizione di quest'ultima nelle GAE, ma soprattutto il provvedimento di trasferimento.

Nello specifico il punteggio da attribuire alla sig.ra Vetrella va così determinato:

- **18 Punti:** in relazione all'anzianità, la sig.ra Vetrella, nominata nel ruolo in data 01.12.2015, ha svolto la sua attività di insegnante presso la Scuola Materna Paritaria “Stella Mattutina” di Marcianise (CE) dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2015/2016 come da allegata tabella (cfr. allegato 18).

L'odierno giudicante non potrà non riconoscere l'illegittimità di quanto indicato nelle “*Note comuni*” allegate al CCNI nella parte in cui dispone che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, tenuto conto non solo delle molteplici disposizioni normative in materia di parità scolastica (cfr. in particolare **L. 62/2000; art. 2 co. 2 D.L. 255/2001; nota Ragioneria Generale dello Stato n. 0069064 del 4.8.2010; sentenza Trib. Lav. Rimini n. 64/2014; Ordinanza 11.7.2016 Trib. Caltagirone Giudice Gasparini; Ordinanza 20.7.2016 Trib. Milano Giudice Saioni; Ordinanza 6.9.2016 Trib. Napoli Giudice Armato**), ma soprattutto considerando che, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della



vigente normativa contraria ai principi di uguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.) non esistendo ragione per discriminare, in sede di mobilità per quello che qui interessa, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Si contesta, invero, la mancata applicazione della disposizione precedentemente richiamata e la mancata valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2015/2016 nella stessa misura in cui è valutato quello statale.

**Il punteggio da valutare è, quindi, di punti 18** (3 punti per ogni anno di pre-ruolo, valutati per intero fino al 4° anno e per 2/3 per i successivi, così come previsto alle note del CCNI).

- **12 punti:** in relazione alle esigenze di famiglia, si ricorda, come già specificato dalla premessa in fatto del presente atto, che la sig.ra Vetrella è coniugata col sig. Di Maio Raffaele e che da tale unione sono nati i due figli Angelo di anni 15 (affetto da patologie mediche meglio specificate al punto 10 della premessa), e Maria Pia, di anni 13. Inoltre la famiglia è ad oggi residente nel Comune di Marcianise (CE), con iscrizione anagrafica da oltre tre mesi (cfr. allegato 12).

Ciò premesso, vanno riconosciuti alla ricorrente **12 punti** per le esigenze di famiglia (6 per il ricongiungimento e 3 per ogni figlio di età superiore ai sei anni ed inferiore ai 18, così come previsto dal CCNI).

Si specifica, altresì, che anche la ricorrente è affetta da una malformazione alla tiroide e che, quindi, necessita di particolari terapie e controlli (cfr. allegato 11)

- In relazione ai titoli generali, andranno attribuiti i **12 punti** per *“idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza”*, risultando la ricorrente vincitrice di concorso ordinario per l’insegnamento nella scuola primaria del 1994, nonché **5 punti** per aver conseguito il diploma di laurea in Pedagogia conseguito in data 20.07.1994 presso l’Università degli Studi di Cassino.

Tutto ciò premesso e specificato, risulta chiara l’errata attribuzione di punteggio compiuta dall’amministrazione scolastica in danno della sig.ra Vetrella (soli 23 punti invece che 47), per cui diventa necessario riconsiderare la graduatoria ed il conseguente trasferimento di quest’ultima a Genova in seguito alla domanda di mobilità.



## 2) LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

Il comportamento dell'Amministrazione scolastica ha violato il principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., impedendo il corretto scorrimento della graduatoria.

In particolare, la violazione del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito, si è concretizzata nel momento in cui l'Amministrazione ha assegnato la docente, odierna ricorrente, ad un Ambito Territoriale distante, in violazione dell'elenco delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Ciò è ravvisabile dalla documentazione allegata al presente ricorso.

Numerosi insegnanti inseriti in graduatoria, infatti, pur avendo un punteggio inferiore rispetto a quello da attribuire alla ricorrente (47, come precedentemente specificato), sono stati inseriti in scuole facenti parte degli Ambiti territoriali campani, ossia nei primi ambiti scelti nella domanda di mobilità.

Viceversa, con motivazioni non chiare, la sig.ra Vetrella veniva assegnata in organico nell'Ambito Territoriale Liguria 00002 (GEEE000VQ8 – Provincia di Genova); **si sottolinea che tale ambito non veniva neppure richiesto nella domanda di mobilità.**

Si rende necessario evidenziare, proprio su questo punto, che ad oggi risultano posti vacanti all'interno degli Ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente (cfr. allegato 17).

\*\*\*\*\*

La disparità di trattamento subita dalla sig.ra Vetrella Marta è rilevabile non solo nei primi ambiti territoriali scelti dalla ricorrente (Campania), ma anche in quelli immediatamente successivi (Lazio) e quelli ulteriori, fino ad arrivare ad un ambito erroneamente assegnato non essendo stato indicato dalla ricorrente.

Il principio dello scorrimento della graduatoria va considerato come vincolante per l'amministrazione, dato che *“anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”* (cfr. **Ordinanza Trib. Trani n. cronol. 28744/2016 del 16/09/2016, Trib. di Taranto 20/09/2016, Trib. di Foggia 05/10/2016, Tribunale di Brindisi 11/10/2016**).



Tale condotta amministrativa, concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1 della L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M. 241/16), dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 8.4.2016, nonché dell'art. 28 co. 1 del DPR n. 487/1994.

\*\*\*\*\*

Il CCNI precedentemente richiamato, nell'allegato 1), si occupa di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata stabilendo, con disposizione valida per tutte le 4 fasi contemplate che “... *per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegati al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*”.

Ebbene nel caso in esame, non può non prendersi atto *per tabulas* che la ricorrente è stata assegnata presso l'ambito territoriale di Genova, non richiesto, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore, hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli ambiti per cui l'istante aveva optato in via principale.

Ed in particolare la ricorrente, immotivatamente e senza un motivo riscontrabile da elementi precostituiti, veniva così scavalcata in graduatoria (come da prospetto che si allega):

Per la provincia di Avellino:

COGNOME NOME, PUNTI

CERUSO MONICA, 29

DI LUCA ANTONIO, 12

DOTO ALBA, 30

GRIMANDI SAMANTA, 26

LA CASA MARIA, 27

MENNA ANNA, 37

ANELLO ANTONIETTA, 23

PASCUCCI MILENA, 30

SPARANO SONIA, 24

STAFANELLI MARIANGELA, 25

TORTORA MICHELA, 37



Per la provincia di Benevento:

COGNOME NOME, PUNTI

BOSCO TERESA, 17  
FUSCIANTE ANNAMARIA, 28  
FETTO NATASCIA, 17  
MUCCIO GIUSEPPINA, 41  
MANGO ILARIA, 34  
MORTULLO CONCETTA, 20  
IONICO ANNAMARIA, 17  
PISCITELLI LAURA, 32  
VOLPE SEFORA, 15  
IZZO ORSOLA, 28

Per la provincia di Caserta:

COGNOME NOME, PUNTI

CANTISANI MARIA CARMELA, 39  
CEPPARULO RITA, 19  
DELLA VOLPE GIUSEPPINA, 34  
DI MAIO GIOVANNA, 32  
DI RESTA ROSA, 15  
FEOLA MARIA TERESA, 17  
GOLINI MARIANNA, 42  
LA CANNA ANASTASIA, 26  
ALTERISIO CARMELA, 38  
MOLINARO MARIA, 26  
MARCHITELLI ILARIA, 15  
MARCHIONNE ANTONELLA, 17  
MASSIMO VINCENZO, 22  
MASTROIANNI CHIARA, 19  
MASTROIANNI PAOLA, 32  
PAGLIUCA MARIA LUISA, 24  
PAGANO PIERPAOLA, 22  
PELOSI CARMEN, 26



PIROZZI BARBARA, 21  
RUSSO TERESA, 38  
SOLLA ADRIANA, 26  
SPARANO LOREDANA, 37  
TURCHETTO FLORA, 29  
VALENTE SILVANA, 20  
VITALE LETIZIA, 23

Per la provincia di Napoli:

COGNOME NOME, PUNTI

BOCCALA AMELIA, 46  
BARBATO MARIA, 42  
BARONE FORTUNATA, 41  
BERNARDO PASQUALINA, 43  
BARRA MICHELA, 42  
CAFIERO ANNA, 13  
CHIANESE SILVANA, 23  
CHIARIELLO ROSA, 35  
CALABRESE ANNUNZIATA, 17  
ACELLA MARIA, 44  
COLANTONI VINCENZINA, 15  
CAMPANILE CHIARA, 29  
CAPECE ANNA 25  
CAPASSO GIULIA, 45  
CERCIELLO ANGELA, 24  
CASTALDO MICHELINA, 18  
CATAPANO FRANCESCA, 42  
CERCIELLO ANGELA, 24  
CASTALDO MICHELINA, 18  
CATAPANO FRANCESCA, 42  
CITRINITI CINZIA, 45  
CAVUOTO ELISA, 46  
DUBBIO VALENTINA, 32



DUBLINO MARIA, 41  
DI COSTANZO RAFFAELLA, 32  
DI DONNA MARIA ROSARIA, 12  
DELLE DONNE EMILIA, 34  
D'ALISA VALERIA, 33  
DI MARO RAFFAELLA, 13  
DONNARUMMA GIUSEPPINA, 25  
DONNARUMMA LUCIA, 27  
DI NUNZIO PAOLA, 19  
EDEROCLITE MARIO, 17  
DE VARGAS MACIUCCA EMILIA ANNA, 35  
DI VIRGILIO RAFFAELLA, 25  
FRANCO IMMACOLATA, 41  
GIACCO GIOVANNA, 46  
GIULIANO ANTONIETTA, 18  
GERGO ANNARITA, 17  
ALFANO ANNACARMELA,43  
LA GATTA LINA, 17  
LAMBERTI SONIA, 18  
LUMIA ALESSIA, 12  
MALAFRONTI MARIA ROSARIA, 15  
MARIGLIANO CLELIA, 31  
AMARANTE CARMELA,38  
MARTUCCELLI ANNA, 37  
MATARESE DEBORA, 18  
NUNZIATA ANNALIA, 12  
NAPOLANO VITTORIA, 21  
NARCISONARCISO VALERIA, 43  
NASTA TIZIANA, 44  
PICCOLO GIUSEPPINA, 28  
PONTICELLIA ANGELA, 26  
PREBENDA LUCIA, 12



PIRONE JOLANDA, 27  
PRISCO ANNA LUCIA, 42  
PIROZZI GIUSEPPA, 24  
PISACANE GIUSEPPINA, 18  
PASCUCCI ALESSANRA, 15  
PISCOLO ANGELA, 26  
PETRUOLO IDA, 38  
PAVIA PAOLA, 21  
RUCCIO MARIA, 45  
ENRICO MARILANA, 17  
RUSSO EUGENIA, 22  
IERVASI ROSA, 13  
SCIARRA DANIELA, 17  
IASIO ANTONIO, 20  
PURCARO ANTONELLA, 21  
PADONA EDOARDO, 26  
PROCIDA TERESA, 42  
SCHIAPPARELLA AMALIA, 44  
SICILIANO ORSOLA, 45  
SCIARRA DANIELA, 47  
IASIO ANTONIO, 20  
SONIA ROBERTA, 30  
SETTINO ELENA, 12  
TORTI STEFANIA, 15  
TESSIOTORE GENEROSO, 24  
VERRENGIA CAPOROSSI CRITINA, 24

Per la provincia di Salerno:

COGNOME NOME, PUNTI

BIANOCO SIMONA, 24  
DEL POZZO MARIA, 21  
DE NICOLA ROSARIA, 35  
FUMO IDA, 26



FINAMONE MARIA TERESA, 23  
FIORENZA PAOLA, 30  
FASANO MARIA, 43  
FITTIPALDI MARIELLA, 22  
GUARIGLIA DANIELA, 26  
LORE' FILOMENA ASSUNTA ROSA, 12  
OLIVA CHIARA, 27  
MEMOLI ELENA, 27  
MANZO ANTONIETTA, 18  
MANZO ROBERTA, 15  
MOSCARIELLO ALFONSO, 21  
PELUSO ANNUNZIATA, 27  
PIERRI ANNAMARIA, 20  
PIZZUTI ANNA, 24  
SANSEVERINO ANNAMARIA, 44  
ISERNIA CARMELA, 46  
TROIA MARILENA, 15  
VINCIULLO TINDARA, 44  
VORIA GIANFRANCO, 45  
ZAMBRANO GAETANA, 24

**3) MANCANZA DI MOTIVAZIONE ED ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 241/16  
(CD. "ALGORITMO").**

Nella domanda di mobilità la sig.ra Vetrella indicava 128 preferenze territoriali, ricomprendendo tra i numeri 1 e 56 tutti gli ambiti di Campania e Lazio, ma veniva assegnata ad una Scuola in provincia di Genova.

Con tale disposizione l'amministrazione scolastica non solo ha violato il suindicato principio di scorrimento della graduatoria, in base al quale la ricorrente ha il diritto a non vedersi scavalcare in graduatoria, e nell'ordine numerico degli ambiti scelti, dai colleghi con punteggio inferiore, ma l'intera procedura di assegnazione delle sedi è da considerarsi illegittima.



Tale procedura di assegnazione, e quindi anche quella relativa alla sig.ra Vetrella, è basata sulla O.M. n. 241/16 la quale va considerata illegittima poiché contraria a norme di legge e principi costituzionali.

In conseguenza di ciò, vanno considerate illegittime e viziate le procedure di assegnazione delle sedi, compresa quella della sig.ra Vetrella.

In particolare, come oramai è noto, il Miur ha utilizzato il c.d. “algoritmo”, ossia un programma informatico per determinare i trasferimenti della mobilità 2016, rispetto al cui funzionamento, però, il Ministero non è mai stato chiaro (ad esempio fornendo i codici sorgente).

La procedura adottata dal sistema informativo, altresì, non ha rispettato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell’ordine delle preferenze, nel senso di assegnare ad ogni aspirante la prima sede/ambito libero al proprio turno (sulla base delle fasi, del punteggio e delle precedenze e delle tipologie di posto per i quali aveva titolo).

È evidente che la procedura adottata dal Ministero per la mobilità nella scuola primaria, per ciò che attiene alla ricorrente, abbia delle falle (ed è quindi illegittima) poiché, confrontando i dati della mobilità nazionale con quelli poi forniti dal Ministero relativi ai posti rimasti vacanti dopo la mobilità per ambito (cfr. allegati), si è concretizzata la situazione secondo cui nonostante la presenza di docenti che avevano chiesto quell’ambito, essi non vi risultano trasferiti o risultano trasferiti su altro ambito (indicato successivamente nelle preferenze).

Ad esempio, risultano vacanti in Campania per la scuola primaria ben 10 posti e per il Lazio 301 (cfr allegato 17).

Il Miur, inoltre, utilizzando il contestato “algoritmo” ha operato in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta l’illegittimità dell’O.M. 241/16, ne hanno sospeso gli effetti (cfr. *ex multis* l’ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n. 6565/16 Tar Lazio).

L’applicazione dei criteri e delle fasi dell’O.M. 241/16 ha generato un “effetto a cascata” di assegnazione di posti non dovuti, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e di scorrimento delle graduatorie.

In particolare l’illegittimità della OM 241/16 è ricavabile *in primis* dalla violazione della L. 107/15, poiché applica criteri e modalità di assegnazione delle sedi di insegnamento in spregio delle procedure previste dalla suddetta legge ed in violazione del principio di uguaglianza, parità, buon andamento della P.A., con eccesso di potere, irragionevolezza ed illogicità del provvedimento impugnato, anche in violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 97 Cost.



Difatti con la OM impugnata, l'amministrazione ha suddiviso illegittimamente il personale docente in categorie diverse sulla base delle graduatorie e dell'anno di assunzione, con evidente disparità per i docenti immessi in ruolo dalle GAE delle cd. fasi B e C, i quali "devono accettare" e subire la mobilità nazionale (mentre gli idonei del concorso 2012 possono confermare la sede di titolarità nella Provincia in cui hanno avuto l'assegnazione provvisoria), con evidente violazione degli artt. 3 e 97 Cost, nonché della L. 107/15, pena l'azzeramento del punteggio ed il trasferimento d'ufficio.

In particolare si è creata una disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l'a.s. 2014/2015 (che partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi B e C ai sensi della L. 107/15, avvantaggiando ingiustificatamente i soggetti provenienti dalle GM del 2012.

La palese illegittimità della OM è stata più volte affermata anche dai TAR.

Ad esempio il TAR Sicilia ha indicato che *"con tale modus operandi il Ministero ha posto in essere un evidente diversità di trattamento tra i docenti assunti prima del 2014 e quelli in data successiva, in quanto quelli assunti prima di tale data entreranno 'a pettine' con scelta della scuola e degli ambiti, mentre le ricorrenti andrebbero in coda a tutti gli altri, il tutto anche dopo quelli assunti in fase B e C ed a tutti i docenti della Graduatoria di merito dell'anno 2012, che avranno facoltà di scelta non solo privilegiata, ma addirittura su scuola, invece che su ambito, ed hanno anche la facoltà di non chiedere trasferimento, mentre le ricorrenti, sono state costrette, pena trasferimento forzato senza punteggio, a richiedere mobilità su 100 ambiti e 100 province"*.

A ciò si aggiunge un altro profilo di illegittimità della OM 241/16 ad integrazione del CCNI: tale provvedimento non può superare la prescrizione del comma 196 della L. 107/15 il quale recita che *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Da tutto ciò deriva **una ingiustificata penalizzazione dei diritti della ricorrente, causata dalle anzidette fasi di mobilità previste dalla impugnata OM e dal richiamato CCNI.**

#### **4) RICONGIUNGIMENTO PER MOTIVI FAMILIARI.**

Dall'esame della documentazione che si allega alle presente, si evincono in modo chiaro i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione di una scuola primaria facente parte degli Ambiti



Campani, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dai lavoratori anche tenendo conto delle esigenze di ricongiungimento familiare.

Non vi è dubbio che nel caso *de quo*, sia stata violata palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sia sul merito e sia alle esigenze familiari di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Trani, con ordinanza del 16.09.2016 (RGN 5890/16), il quale ha stabilito che ogni amministrazione è vincolata in quanto “...*la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi*”.

## **5) SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA**

Ricorrono i requisiti del per l’adozione del provvedimento d’urgenza (*fumus boni iuris e periculum in mora*).

Il primo, oltre quanto già precedentemente specificato, è integrato dal riferimento alla normativa che disciplina la fattispecie ed al richiamo ai principi costituzionali di imparzialità, correttezza e buona fede, buon andamento della pubblica Amministrazione.

Il secondo è individuato nella circostanza che l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione (cd. pericolo da *infruttuosità* pratica del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento dell’attore e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a lui favorevole).

La lontananza, in particolare, dai due figli (di cui uno gravemente malato – cfr. allegato 10), comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia (in senso conforme Tribunale di Civitavecchia 10/01/2008) non riparabili per equivalente (in senso conforme Tribunale di Roma 26/01/2000).

Non vanno sottaciute, altresì, sia lo stato di salute della ricorrente (cfr. allegato 11) e sia le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall’assegnazione di una sede di servizio (Liguria) certamente distante ed incompatibile con l’attuale residenza (Campania).



Ad ogni modo i tempi di un giudizio ordinario di merito potrebbero pregiudicare l'effettività della tutela invocata dalla ricorrente, diventando sostanzialmente impossibile – all'esito di un ordinario giudizio di cognizione – ricostruire gli effetti di un'assegnazione produttiva di effetti dall'anno scolastico in corso.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la sig.ra Marta Vetrella, tenuto conto di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, *ut supra* rappresentata e difesa

### **RICORRE**

all'Eccellentissimo Tribunale adito affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss, c.p.c., **INAUDITA ALTERA PARTE** anche considerata l'istruttoria probatoria principalmente documentale, o, in subordine, in caso di necessità previa audizione personale delle parti

### **VOGLIA**

- a) **in via preliminare** accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla attribuzione di punti 47 nella graduatoria per la mobilità AS 2016/2017 e ss. del servizio di insegnamento svolto per le motivazione precedentemente esposte;
- b) **in via cautelare** condannare l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 47 nella citata graduatoria di mobilità nonchè alla attribuzione della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- c) **in via principale** dichiarare l'illegittimità della assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Liguria 0002 in luogo dell'Ambito Territoriale Campania 0007, 0010, 0008, 0011, 0009, 0016, 0012, 0005, 0013, 0014, 0017, 0018 come ad essa spettante ovvero in altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
- d) **condannare** l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico in una delle sedi disponibili Ambito Territoriale Campania 0007, 0010, 0008, 0011, 0009, 0016, 0012, 0005, 0013, 0014, 0017, 0018 o di altra sede elencata nelle preferenze espresse nella istanza di trasferimento nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
- e) Il tutto **con vittoria di spese**, competenze ed onorari, oltre cpa come per legge da attribuirsi agli avvocati antistatari .

**in via istruttoria**



- **ex art. 210 c.p.c.** si chiede che l'adito Tribunale voglia ordinare nei confronti di parte convenuta l'esibizione della documentazione completa relativa alla ricorrente, con riserva di produrre ulteriore documentazione inerente al presente procedimento,

**Si offre in comunicazione:**

- 1) Domanda di mobilità territoriale;
- 2) Diploma di maturità magistrale;
- 3) Certificato di laurea presso Università degli Studi di Cassino;
- 4) Certificato ECDL del 13.11.2007;
- 5) Notifica assegnazione nuova sede scolastica;
- 6) Domanda di conciliazione del 18.08.2016;
- 7) Convocazione proposta di conciliazione del 30.08.2016;
- 8) Autodichiarazione di ricongiungimento familiare;
- 9) Autodichiarazione requisiti abilitativi all'insegnamento;
- 10) Certificato medico per Di Maio Angelo del 03.08.2016;
- 11) Certificato medico per Vetrella Marta del 28.07.2016;
- 12) Certificato di famiglia del 19.10.2016;
- 13) Bollettino trasferimento scuola primaria – Campania;
- 14) Bollettino nazionale trasferimenti scuola primaria fase C;
- 15) C.C.N.I. mobilità personale docente dell'8 aprile 2016;
- 16) Ordinanza Ministeriale n. 241/2016;
- 17) Schema posti vacanti;
- 18) Certificato di servizio del 20.10.2016;
- 19) Autocertificazione reddituale;
- 20) Documento di identità sig.ra Vetrella Marta.

*Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 37 d.l. 6 luglio 2011 n.98 conv. dalla legge 15 luglio 2011 n.111, si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito imponibile riconducibile al ricorrente non è superiore ad € 34.107,72.*

Santa Maria Capua Vetere, 25.10.2016

Avv. Carmine Di Monaco

Avv. Raffaele Delle Curti

